



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

Il Presidente

ATTO N. 1096


DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1783 del 12.11.2007)

*“Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione
Umbria”*

Depositato al Servizio Affari Generali il 27.11.2007

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28.11.2007

Cod. DX07210086



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: D.D.L.: DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ALTRE ENTRATE DELLA REGIONE UMBRIA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12/11/2007 n. 1783

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: DORIA-TORTOIOLI

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e dal Direttore alle Politiche territoriali, ambiente e infrastrutture avente per oggetto: "*Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria*";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo (Prot. n. 0174760 del 12.11.2007), che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria "

RELAZIONE



In attesa dell'adozione della legislazione di riforma del sistema tributario federale, con il presente disegno di legge, si propone un intervento normativo volto a codificare i diritti dei contribuenti umbri, nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione esercitata dall'Ente regionale ed, in generale, una prima disciplina di un sistema volto ad affermare le garanzie dei contribuenti al fine di instaurare un rapporto partecipativo con il cittadino.

Il presente provvedimento normativo intende disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento tributario regionale, i principi:

- a) della trasparenza del rapporto con l'Amministrazione regionale;
- b) dell'equità tra le parti coinvolte nel procedimento tributario;
- c) della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti tributari.

Nell'ambito delle linee di sviluppo della legislazione generale nazionale il provvedimento normativo regionale si occupa principalmente dei meccanismi di garanzia riconosciuti in capo al contribuente.

Il provvedimento normativo in argomento costituisce, altresì, il presupposto per l'adozione, in una fase successiva, dei provvedimenti legislativi di coordinamento generale tra la fiscalità erariale e quella locale con cui si provvederà ad introdurre ulteriori specifiche formulazioni legislative.

Si intravede, infatti, nella summenzionata materia, la possibilità di delegificare la disciplina di dettaglio dei tributi, riservando allo strumento legislativo esclusivamente i profili generali del prelievo strettamente connessi alla riserva legislativa (individuazione dei soggetti passivi, prescrizione, rimborso, diritti del contribuente, determinazione delle aliquote ed infine determinazione della base imponibile).

Altresì, il provvedimento normativo tende a rendere più stabile e facilmente conoscibile l'ordinamento tributario regionale e facilitare gli adempimenti connessi all'espletamento degli obblighi tributari nell'ottica di avvicinamento del fisco ai contribuenti.

Al fine di affrontare gli aspetti connessi alla regolamentazione dei rapporti esistenti tra l'Ente Regione ed i contribuenti della Regione Umbria, si è fatto riferimento ai principi espressi dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del contribuente) e alle

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

evoluzioni interpretative degli stessi come definiti anche dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda per tutte la sentenza n. 7080 del 6 novembre 2003), la quale ha evidenziato l'efficacia della clausola "rafforzativa" e di "autoqualificazione" delle norme quali "principi generali dell'ordinamento tributario".

In quest'ottica, anche la Corte Costituzionale afferma che la qualificazione di una legge o di alcune delle sue disposizioni, come principi fondamentali della legislazione o come norme fondamentali di riforma economico-sociale, non può discendere da mere affermazioni del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti disciplinati.

In questi termini, il legislatore regionale intende dare attuazione nell'ambito del proprio ordinamento interno ai menzionati principi di ordine generale.

In effetti, i principi affermati dal provvedimento regionale in questione costituiscono "principi generali dell'ordinamento tributario" ai quali l'Amministrazione regionale, i soggetti passivi del prelievo nonché lo stesso legislatore regionale debbono sottendere e non possono in nessun modo derogare.



Completata l'affermazione dei diritti e delle garanzie del contribuente la legge interviene inoltre, in materia di entrate per il reperimento di risorse volte al finanziamento delle politiche economiche e sociali della Regione Umbria, nonché per semplificare ulteriormente la fiscalità attiva regionale con l'eliminazione di alcune voci della tariffa vigente e relativa alle tasse di concessione regionale.

Venendo ad esaminare l'articolato è possibile notare che questo, nel regolare i rapporti tra contribuente e fisco, tiene conto, in primo luogo, del principio della "correttezza" e della "buona fede" che è, se non il principale, un cardine della disciplina dello Statuto.

Il principio di correttezza e di buona fede non solo deve informare la fase applicativa delle norme, ma anche quella della loro emanazione, con norme che siano il più possibile chiare, trasparenti e rispettose del principio di irretroattività (art. 2). A tale riguardo, si evidenzia che la disposizione in commento si ispira all'art. 3 dello Statuto e ne riproduce per intero la portata precettiva. Inoltre, come peraltro precisato dalla Suprema Corte di Cassazione tale regola assume un preciso valore interpretativo "quale criterio per consentire all'interprete di ricavare dalla lettera delle norme il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali richiamati nello Statuto".

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Altri principi accolti nella norma regionale e affermati dallo Statuto sono quelli recati dall'art. 4, relativo alla conoscenza e alla semplificazione degli atti, dall'art. 5, concernente la chiarezza e la motivazione degli atti stessi, dall'art. 3, sulle informazioni del contribuente regionale, dall'art. 1, sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

In particolare, vengono previste disposizioni in relazione alla conoscenza degli atti ed alla semplificazione degli stessi; in questi termini, il legislatore regionale intende affermare e ribadire i menzionati principi come regole generali da applicarsi non solo nell'ambito dell'attività amministrativa ma anche e soprattutto nell'ambito delle iniziative legislative che dovranno orientare la futura produzione normativa tributaria della Regione Umbria.

All'art. 5 viene prevista una specifica regolamentazione in materia di informazione del contribuente intesa come quel complesso di disposizioni che consentono al contribuente di prendere coscienza delle singole disposizioni tributarie e delle innovazioni che vengono di volta in volta introdotte nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Questa disposizione costituirà uno sprone per l'Amministrazione finanziaria regionale a rendere possibile la piena conoscenza delle disposizioni tributarie da parte del contribuente.

Tali principi sono anche fondamento delle norme comunitarie e riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

L'art. 6 prevede che, ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti lo stesso tributo, anche in relazione a periodi di imposta successivi. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal Codice Civile.

Nell'ambito del provvedimento normativo in commento, alla stregua dei recenti lineamenti giurisprudenziali affermati dal Giudice della legittimità e da quello delle Leggi, viene data una forte valorizzazione ai principi della "... tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco", (cfr., in particolare, l'art. 8).

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rammentare che il principio della ragionevolezza e dell'affidamento, posto a fondamento della certezza del diritto, non solo è stato già da essa stessa riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento tributario (cfr. la sentenza n. 8146 del 23 maggio 2003), ma (con riferimento a tale contesto) è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (con le sentenze 2 luglio 1997, n. 211, 4 novembre 1999, n. 416 e 15-22 novembre 2000, n. 525), nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE causa C-255/00 del 24



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settembre 2002 e della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza 30 maggio 2000.

Su questo punto, la legge allinea l'ordinamento tributario regionale non solo con i principi di ordine costituzionale, ma anche con le specificazioni contenute nelle affermazioni giurisprudenziali che hanno interessato i menzionati principi.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano l'istituto dell'interpello con il quale ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione regionale circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie.


L'art. 11 affronta l'autotutela dell'Amministrazione regionale conseguente alla richiesta del contribuente di annullamento di un atto di accertamento tributario, ovvero nei casi previsti, di una cartella di pagamento; viene inserita con l'art. 12 una specifica disciplina volta a tutelare il contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali.

L'art. 13 prevede l'istituzione della figura del Garante del Contribuente regionale, il cui ruolo viene affidato al Difensore Civico regionale, al fine di non duplicare organismi esistenti e quindi al fine di evitare la levitazione di costi amministrativi ritenuti inutili. I successivi artt. 14 e 15 stabiliscono, rispettivamente, le facoltà e i poteri del Garante ed i rapporti tra Garante e Regione Umbria.

Nel Titolo II "Disposizioni in materia di entrata" con l'art. 20 è stata prevista l'eliminazione di alcune voci della tariffa relativa alle tasse sulle concessioni regionali (igiene e sanità). Con l'art. 21 è stata introdotta, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, la modifica della L.R. n. 4/2006, confermando l'esenzione IRAP alle cooperative sociali di tipo B e prevedendo per le cooperative sociali di tipo A, l'aliquota IRAP ridotta dell'1% rispetto a quella fissata dalla normativa statale.

Con l'art. 22 si è stabilito, ricorrendo alla facoltà prevista dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, di incrementare l'aliquota IRAP di specifici settori di attività riportati nell'allegato A al disegno di legge e, segnatamente: Poste e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, assicurazioni, attività immobiliari e produzione, trasporto e distribuzione e commercio di energia elettrica. Per quest'ultimo settore la predetta maggiorazione si applica solo ai soggetti passivi di più elevata dimensione che complessivamente esercitano impianti di potenza superiore ai dieci Megawatt elettrici (MWe).

La proposta in commento ha posto particolare attenzione nell'individuare i soggetti e le categorie economiche ai quali richiedere un maggiore sforzo tributario; infatti, si è deciso di intervenire su taluni settori di attività economiche meno esposti alle pressioni competitive.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In merito ai gettiti si fa presente che la eliminazione delle voci della tariffa delle tasse di concessione regionale riguardanti la categoria igiene e sanità comporta una minore entrata pari a circa 160 mila euro, mentre l'incremento di gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP dell'1% dei suddetti settori economici viene stimato in milioni di euro ed in particolare:

Settore	Gettito (mil.€)
Poste e telecomunicazioni	1,7
Intermediazione monetaria e finanziaria	3,8
Assicurazioni	0,5
Attività immobiliari	0,7
Produzione, trasporto e commercio di energia elettrica	1,2
Totale	7,9



Infine viene abrogato l'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23, in quanto si ritiene opportuno ricondurre l'applicazione dell'agevolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico ultraventennali alla sola disciplina prevista dalla normativa statale (art. 63 della L. 342/2000).

Nel Titolo III contenente "Disposizioni in materia di entrate derivanti da permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di contributi per la tutela ambientale", l'art. 24 determina per l'anno 2008 gli importi annui previsti dall'art. 41, commi 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1987, n.48 e, segnatamente: euro 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in euro 1,0 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata. Pertanto, si conferma l'importo vigente dei diritti di natura superficaria mentre viene raddoppiato il canone riguardante il prelevamento delle acque e viene stabilito che il diritto aggiuntivo non è dovuto soltanto per la quantità di acqua imbottigliata o immessa in commercio, quanto per il totale delle acque utilizzate per tutte le attività di imbottigliamento, al lordo delle quantità utilizzate per le attività di lavaggio, risciacquo e sanificazione (acque di processo). Il totale dei diritti per l'anno 2008 può essere stimato in circa 1,45 milioni di euro, di cui oltre il 75% a carico di 3 titolari di concessione.

Con l'art. 25 viene modificato l'art.12 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 recante disposizioni in merito al contributo per la tutela dell'ambiente. In particolare vengono fissati

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gli importi unitari dovuti per ciascun metro cubo estratto distinti in ragione delle specifiche categorie di materiali: ghiaie e sabbie euro 0,375, argille euro 0,375, arenarie e calcareniti euro 0,45, calcari euro 0,525, basalti euro 0,525 e altre euro 0,45. Tale contributi che vengono incrementati del cinquanta per cento rispetto a quelli vigenti si stima che possano produrre complessivamente 3 milioni di euro di cui 0,5 milioni di euro a favore delle province, un milione di euro a favore dei comuni e 1,5 milioni di euro da trasferire dalle province alla Regione; per i comuni vengono assicurate gli attuali introiti e per la Regione è previsto, dunque, un incremento di 0,5 milioni di euro.

Al fine di semplificare e razionalizzare le modalità gestionali viene stabilito che i contributi in parola sono versati alle province, già competenti in materia di polizia mineraria e di vigilanza sullo svolgimento dell'attività estrattiva.


Si precisa, inoltre, che il comma 8 prevede la completa attribuzione ai comuni delle entrate derivanti dai contributi riguardanti i materiali assimilabili a quelli di cava.



Disegno di legge: Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria

TITOLO I "Tutela del contribuente regionale"

Art. 1
(Oggetto e finalità)



1. La presente legge, in attuazione dell'art.1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.
2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi :
 - a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;
 - b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;
 - c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;
 - d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

Art. 2

(Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.



Art. 3

(Informazione del contribuente regionale)

1. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 4

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della

stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.



2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a

ruolo di tributi per i quali il contribuente non é tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5

(Chiarezza e motivazione degli atti)



1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'Articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 11;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 6

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta successivi.

2. É ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

7. La Giunta regionale, emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.

Art. 7
(Rimessione in termini)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.


3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.



Art. 8

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.



Art. 9

(Interpello del contribuente)


1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

3. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'art. 3, c. 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.



Art. 10

(Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza)

1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
- c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

- d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'art. 9, c. 1 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 11

(Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L'Amministrazione regionale, in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità od infondatezza dello stesso riconoscibile dall'Amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività di controllo dell'Amministrazione regionale.

3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.



Art. 12

(Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e controlli fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia il controllo, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che lo giustificano e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.


5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i controllori procedano con modalità non conformi alla



normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, di cui all'art. 13, secondo quanto previsto all'articolo 14.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.



Art. 13

(Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito presso la Regione Umbria, il Garante del contribuente regionale.
2. Il difensore civico regionale dell'Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici del difensore civico regionale dell'Umbria.

Art. 14

(Facoltà e poteri del Garante)

1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzia disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.
2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15

(Rapporti tra Garante e Regione Umbria)

Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.

Art. 16

(Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari)

La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 17

(Soggetti preposti alla riscossione)

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione Umbria svolgono l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.

Art. 18

(Disposizioni di attuazione)


Le disposizioni attuative di cui al presente titolo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 19

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)

La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'art. 9 della presente legge; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.



TITOLO II "Disposizioni in materia di entrate tributarie"

Art. 20

(Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)

L'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituito:

"Art. 4

(Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

1. Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo.


2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, "Caccia e Pesca", numeri d'ordine 15, 16, 17, 18, 19 e di cui al Titolo V, "Agricoltura", numero d'ordine 27, come indicati dal D.Lgs. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali."

Art. 21

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

Il comma 2 dell'art.3 della L.R. 27 aprile 2001,n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Con decorrenza dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art.16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L.381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate”.



Art. 22

(Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art.16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.



Art. 23
(Abrogazione)

L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n.23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.

TITOLO III "Disposizioni in materia di entrate derivanti da permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di contributi per la tutela ambientale"

Art. 24
(Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

Per l'anno 2008, e comunque sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n.48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della medesima l.r. n.48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,0 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,0 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

Art. 25
(Sostituzione dell'art.12 della l.r. 3 gennaio 2000, n.2)

L'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Contributo per la tutela dell'ambiente).

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla provincia competente per territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:


- a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
- b) argille: 0,375 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,45 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,45 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazioni di anno, moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.


9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis".




Allegato A


Settori attività economiche ai quali si applica la variazione di aliquota di cui all'art. 22

Codice di attività ISTAT ATECOFIN 2004 (derivata dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002)	DESCRIZIONE ATTIVITÀ ECONOMICA
40.11.0	Produzione di energia elettrica
40.12.0	Trasporto di energia elettrica
40.13.0	Distribuzione e commercio di energia elettrica
64.11.0	Attività delle poste nazionali
64.12.0	Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.20.1	Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2	Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3	Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4	Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5	Fornitura di accesso a internet (provider)
64.20.6	Altre attività connesse alle telecomunicazioni
65.11.0	Attività della banca centrale
65.12.1	Banche
65.12.2	Fondi comuni monetari
65.12.3	Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
65.21.0	Leasing finanziario
65.22.1	Credito al consumo
65.22.2	Factoring
65.22.3	Altre attività creditizie



65.23.1	Attività di intermediazione mobiliare
65.23.2	Attività di gestione del risparmio per conto proprio
65.23.3	Holding di gruppi finanziari
65.23.4	Attività di merchant bank
65.23.5	Attività di intermediazione in cambi
65.23.6	Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
66.01.0	Assicurazioni sulla vita
66.02.0	Fondi pensione
66.03.0	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
67.11.1	Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
67.11.2	Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
67.12.0	Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67.13.1	Attività dei cambiavalute
67.13.2	Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3	Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.20.1	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
70.11.0	Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0	Compravendita di beni immobili valorizzazione e promozione immobiliare
70.20.0	Locazione di beni immobili
70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare
70.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi





Nota all'art. 1, comma 1:

- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177), è il seguente:

"1. – (*Principi generali*) – *Omissis*.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge."

Nota all'art. 3, comma 1:

La legge regionale 21 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" è pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.

Nota all'art. 4, comma 4:

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

-Il testo della art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

"18 – (*Autocertificazione*) ⁽⁶⁹⁾ – *Omissis*.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ⁽⁷¹⁾.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

(69) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(71) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, (si veda la nota all'art. 4, comma 4) è il seguente:

"3. (*Motivazione del provvedimento*) ⁽¹⁰⁾. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto

cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine per il quale l'autorità cui è possibile ricorrere ⁽¹⁾.”



(10) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

Nota all'art. 6, comma 6:

Il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1982, n. 194) è il seguente:

“15. - Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.”

Note all'art. 20:

Il testo previgente dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002” (pubblicata nel B.U. Umbria 26 aprile 2002, n. 19, supplemento straordinario n. 1) era il seguente:

“4. - (*Non applicazione tasse sulle concessioni regionali*) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci della tariffa, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, elencati nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.”

- Il testo dell'art. 55 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.), è il seguente:

“55. - (*Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario*). - 1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 .”

- Il Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, , come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ⁽²⁾ ⁽³⁾ .” è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179. Sono riportate le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1991, n. 255.


(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 145, L. 28 dicembre 1995, n. nonché l'art. 55, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E.

- Il testo dei numero d'ordine 15, 16, 17, 18, 19 di cui al Titolo II "Caccia e Pesca" come indicati dal Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (si veda la nota all'art. 20) è il seguente:

Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

TITOLO II Caccia e pesca




N. 15 - [Appostamento fisso di caccia]

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16 Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.	108.000	

N. 16 - [Costituzione di azienda faunistico-venatoria o centro di produzione di selvaggina]

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
(7) 16 (8)	52	Concessione di costituzione di: 1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 2) centro privato di produzione di selvaggina. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36. Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una	4.650 [1] 539.000	4.650 [1] 539.000


	<p>soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.</p> <p>Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p> <p>La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
--	---	---

Note:

- (1) Importo elevato a 6.065 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992
- (7) Numero così rettificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1992, n. 21), entrato in vigore il 1° gennaio 1992
- (8) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 266 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost

N. 17 - [Esercizio venatorio]

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17		<p>1) Abilitazione all'esercizio venatorio</p> <p>a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco</p> <p>b) con fucile a due corpi</p> <p>c) conf ucile a più di due colpi</p> <p>d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.</p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99</p> <p>Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p>	<p>73.000</p> <p>102.000</p> <p>129.000</p> <p>449.000</p>	<p>73.000</p> <p>102.000</p> <p>129.000</p> <p>449.000</p>

	<p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.</p> <p>Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.</p>	
--	--	---

N. 18 - [Pesca nelle acque interne]

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
18 (9)	54	<p>Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:</p> <p>Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</p> <p>Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50.</p> <p>Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50.</p> <p>Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.</p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).</p> <p>Nota: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.</p>	<p>61.000</p> <p>31.000</p> <p>19.000</p> <p>16.500-</p>	<p>61.000</p> <p>31.000</p> <p>19.000</p> <p>-</p>

		<p>Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di: L. 17.000 [1] per le licenze di tipo A L. 11.000 [2] per le licenze di tipo A L. 6.000 [3] per le licenze di tipo C, da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale.</p> <p>Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.</p>	
--	--	---	---

(9) Numero così rettificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1992, n. 21), entrato in vigore il 1° gennaio 1992.

Note:

- 1 Importo elevato a 23.500 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.
- 2 Importo elevato a 13.000 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.
- 3 Importo elevato a 6.500 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

N. 19 - [Pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica]


Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735). D.P.R. 15 gennaio, 1972, n. 11, art. 1, lettera p) .Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	18.000	18.000

- - Il testo del numero d'ordine 27 del Titolo V "Agricoltura" come indicato dal Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (si veda la nota all'art. 20) è il seguente:

Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

N. 27 - [Ricerca e raccolta dei tartufi]

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
27 (13)		<p>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.1985, n. 752, art. 17)</p> <p>Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.</p>	73.000 [1]	73.000 [1]



Note:

1 Importo elevato a 180.000 dall'art. 3, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

(13) Numero così rettificato dall'art. 3, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n.31 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1992, n. 21), entrato in vigore il 1° gennaio 1992.

Nota all'art. 21:

La legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001" è pubblicata nel B.U. Umbria 4 maggio 2001, n. 21, supplemento straordinario n. 1.

La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, recante "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9.8.1995, n. 13 del 27.4.2001, n. 11 del 22.2.2005 - in materia di entrata e di spesa" è pubblicata nel B.U. Umbria del 15 febbraio 2006, n. 9.

Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 è il seguente:

"3. - Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)- Omissis

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate."

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 era il seguente:

"3. - (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)): 1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati

Organizzazioni non Lucrative di Utilità sociale (Onlus) ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50% a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria.”



- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è il seguente:

“1 - (*Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13*)- 1. Il comma 2, dell'articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente: “2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ‘Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale’, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.”

- Il testo dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O) è il seguente:

“21 – (*Esenzioni in materia di tributi locali*)- 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti⁽³³⁾.

(33) Vedi, anche, il comma 299 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

- Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali⁽²⁾ ⁽³⁾” (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283) è il seguente:

“1.- (*Definizione*) - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate⁽⁴⁾.”

(2) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e l'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 28 aprile 1998, n. 90; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 15 aprile 1999, n. 89; Circ. 1 ottobre 1999, n. 183; Circ. 4 dicembre 2000, n. 200; Circ. 12 dicembre 2000, n. 200bis; Circ. 10 luglio 2001, n. 137;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 novembre 1996, n. 78.

(4) Vedi, anche, l'art. 51, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 6, comma 2-bis, L. 3 aprile 2001, n. 142, aggiunto dall'art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30, e l'art. 1, comma 787, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Nota all'art. 24

- Il testo dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, recante “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali” (Pubblicata nel B.U. Umbria 16 novembre 1987, n. 84), è il seguente:

“41. – (Canoni) – Omissis

4. I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all' anno di riferimento”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n.48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali” (Pubblicata nel B.U. Umbria 16 gennaio 2002, n. 3) è il seguente:

“6. – (Modificazione dell'art. 41):

1. L'articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è così sostituito:

“Art. 41

(Diritti annuali)

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.”.



Nota all'art. 25, comma 1

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” (Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000, n. 2, Suppl. Ord. n.3), era il seguente:

“12. - (Determinazione del contributo per il recupero ambientale)

1. La coltivazione della cava comporta, a carico del titolare dell'autorizzazione, il versamento di un contributo. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali da estrarre, è determinato dal Comune sulla base degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ed aggiornati annualmente entro il 30 giugno, fino al limite massimo del: cinque per cento nei primi tre anni di attività, sette per cento dal quarto al settimo anno di attività, dieci per cento dall'ottavo al nono anno, riferito al valore medio in banco della relativa categoria dei materiali.

2. L'importo annuale del contributo di cui al comma 1, da versare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 3.3. Entro il termine di cui al comma 2 il titolare dell'autorizzazione trasmette al Comune ed alla Provincia una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento

dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo eseguito entro i trenta giorni precedenti e redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava in conformità a quanto stabilito nel R.T.A.

4. Le somme incassate dai Comuni ai sensi del comma 2 sono, quanto al sessanta per cento, utilizzate dai Comuni medesimi:

- a) per interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale;
- b) per l'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava; e, quanto al restante quaranta per cento, sono versate alla Provincia competente per territorio per l'esercizio delle funzioni ad essa conferite dalla presente legge."

Nota all'art 25, comma 4:

La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" è pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 15.

Il testo degli artt. 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è il seguente:

"21. – (Funzioni conferite alle province)

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

2. Sono sub-delegate alle province:

- a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
- b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;
- c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo."



"68. – (Funzioni e compiti conferiti alle province)

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 d.lgs. 112/1998, e in particolare quelle relative:

- a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
- b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;
- c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali subprovinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'articolo 9 del D.P.R. 236/1988;
- e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la regione;

- f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;
- g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la regione;
- h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;
- i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;
- l) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del R.D. 1775/1933.
2. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle province al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 e nei limiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3 del d.lgs. 112/1998.
3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) del comma 1, nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, si avvalgono, di norma, salvo motivate ragioni, dei Consorzi di bonifica o delle comunità montane, laddove i Consorzi di bonifica non siano stati costituiti."

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

- Il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998 n. 116.



Note all'art. 25, comma 7:

Il testo dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11) è il seguente:

"27. - (Legge finanziaria regionale)

1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
 - a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
 - b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui all'articolo 47;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

4. La legge finanziaria regionale può disporre:


a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;


b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.”





Regione Umbria

Giunta Regionale



→ Al Direttore regionale alle
Risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott.ssa Anna Lisa Doria

Sede

Al Direttore regionale Sviluppo economico e attività
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. Ciro Becchetti

Sede

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Oggetto: Parere del Comitato legislativo.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 95
08121 PERUGIA

TEL 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 12 novembre 2007 ha espresso parere favorevole ai seguenti disegni di legge:

- disegno di legge: "Disposizioni in materia tributaria della Regione Umbria";
- disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Disegno di legge: "Disposizioni in materia tributaria della Regione".

**TITOLO I
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
REGIONALE**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e la tutela dei contribuenti nei rapporti con la Regione.

2. L'ordinamento tributario della Regione è ispirato ai seguenti principi:

a) pariteticità nei rapporti tra la Regione ed il contribuente;

b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;

c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;

d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione per la tutela del contribuente.


3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Daniela Fusia



riportando il testo conseguentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

D.ssa Daniela Furia

Art. 2

(Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza è fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 3

(Informazione del contribuente regionale)

1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che



contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 4

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.


2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario
Dr.ssa Debora Furia



acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'articolo 3 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.


2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Daniela Furia



all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 11;

c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 6

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta successivi.


2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Daniela Furia



dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

7. La Giunta regionale, emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.

Art. 7
(Rimessione in termini)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.

Art. 8
*(Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente regionale)*

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Furia



contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 9

(Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.

2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

3. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Furia



giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 10

(Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza)

1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Furia



c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'articolo 9, comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 11

(Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L'Amministrazione regionale, in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Furia



si abbandona l'attività di controllo dell'amministrazione regionale.

3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.

Art. 12

(Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Daniela Furia



soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i controllori procedano con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale di cui all'articolo 13, secondo quanto previsto all'articolo 14.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13

(Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito presso la Regione, il Garante del contribuente regionale.

2. Il difensore civico regionale dell'Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.

3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Fania



dagli uffici del difensore civico regionale dell'Umbria.

Art. 14
(Facoltà e poteri del Garante)

1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15
(Rapporti tra Garante e Regione)

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Daniela Furia



Art. 16

(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)


1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Lucia Della Furia

Art. 17

(Soggetti preposti alla riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione svolgono l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.



Art. 18

(Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni attuative di cui alla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)

1. La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 9; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

TITOLO II
Disposizioni in materia di entrata

Art. 20
(Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Furia

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituito:


"Art. 4
(Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma 2.

2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, "Caccia e Pesca", numeri d'ordine 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui al Titolo V, "Agricoltura", numero d'ordine 27, come indicati dal d.lgs. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali."

Art. 21
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:



“2. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), in deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, le cooperative sociali di tipo B di cui alla l. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.”.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario
Dorisa De Santis Fura



Art. 22

(Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore “produzione di energia elettrica” che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere

dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dressa Emanuela Furia

Art. 23
(Abrogazione)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DERIVANTI DA PERMESSI DI RICERCA O DI
CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E DI
CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 24
(Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Per l'anno 2008, e comunque sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 41, comma 4 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre, n. 38, l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della medesima l.r. 48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,0 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,0 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

Art. 25
(Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. L'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:



"Art. 12

Contributo per la tutela dell'ambiente

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla provincia competente per territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
- b) argille: 0,375 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,45 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,45 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazioni di anno, moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno per una quota pari al trentatré per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai comuni

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Daniela Faria



interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.


6. I comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Daniela Furia



Allegato A

Settori attività economiche ai quali si applica la variazione di aliquota di cui all'art. 22

Codice di attività ISTAT ATECOFIN 2004 (derivata dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002)	Descrizione attività economica
64.11.0	attività delle poste nazionali
64.12.0	attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.20.1	gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2	gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3	gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4	gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5	fornitura di accesso a internet (provider)
64.20.6	altre attività connesse alle telecomunicazioni
65.11.0	attività della banca centrale
65.12.1	banche
65.12.2	fondi comuni monetari
65.12.3	altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
65.21.0	leasing finanziario
65.22.1	credito al consumo
65.22.2	factoring
65.22.3	altre attività creditizie
65.23.1	attività di intermediazione mobiliare



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

65.23.2	attivit� di gestione del risparmio per conto proprio
65.23.3	holding di gruppi finanziari
65.23.4	attivit� di merchant bank
65.23.5	attivit� di intermediazione in cambi
65.23.6	altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
66.01.0	assicurazioni sulla vita
66.02.0	fondi pensione
66.03.0	assicurazioni diverse da quelle sulla vita
67.11.1	autorit� centrali di controllo degli intermediari finanziari
67.11.2	attivit� delle borse valori e altre attivit� di amministrazione di mercati finanziari
67.12.0	attivit� di gestione del risparmio per conto terzi
67.13.1	attivit� dei cambiavalute
67.13.2	attivit� professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3	altre attivit� ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.20.1	attivit� degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2	attivit� dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3	autorit� centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
70.11.0	valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0	compravendita di beni immobili valorizzazione e promozione immobiliare
70.20.0	locazione di beni immobili
70.31.0	agenzie di mediazione immobiliare
70.32.0	amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

23 NOV 2007

Perugia, li
Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]

